

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

MUTUATARIO

PARTE ATTRICE

Contro

BANCA

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Conclusioni di parte attrice

“In via preliminare: rimettere sul ruolo la causa onde esperire le prove richieste e non ammesse;

Nel merito: perché l'Ecc.mo Tribunale di Novara voglia:

A) relativamente al contratto di mutuo ipotecario de quo accertare dichiarare l'usura alla stipula determinata dalla clausola di estinzione anticipata;

B) conseguentemente accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali in ordine all'applicazione degli interessi, in tesi, in quanto sono usurari, e, per effetto, dichiararli non dovuti ai sensi degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., in ipotesi quanto sarà determinato in corso di istruttoria;

C) per l'effetto, a seguito dell'esatto ricalcolo DARE/AVERE tra le parti, quale conseguenza dell'applicazione da parte della banca degli interessi usurari e/o ultralegali, dichiarare che l'ammontare complessivo degli addebiti operati dalla Banca a ingiusto carico del mutuatario, a titolo di interessi ed oneri extra interessi, ammonta ad € 52.950,70; o, comunque, accertare la diversa somma che parrà di giustizia;

D) accertare, altresì, che la banca convenuta, durante i rapporti bancari intercorsi con l'attrice e meglio specificati in premessa, ha violato gli artt. 116 e 117 del TUB 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle comunicazioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;

E) con vittoria di spese e compensi; e comunque, tenendo conto del comportamento di parte convenuta in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione, nonché refusione delle spese sostenute per la perizia di parte e/o, se disposta, delle spese di CTU”.

Conclusioni di parte convenuta

“In via preliminare e/o pregiudiziale:

Dichiarare le pretese attrici nulle per indeterminatezza dell'oggetto.

Nel merito:

Rigettarsi le domande Attoree infondate in fatto e in diritto ed in alcun modo provate.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori tutti della lite.

Sentenza, Tribunale di Novara, Giudice Elena Scotti, n. 324 del 1 luglio 2020

Si chiede, infine, la condanna di controparte ex art 96 cpc, da valutarsi anche in via equitativa”.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Oggetto della presente causa è il contratto di mutuo ipotecario concluso il 5/6/2005 tra Banca e MUTUATARIO, per l'importo di euro 130.000,00.

Il contratto prevede il rimborso della somma mutuata in 12 rate annue, con un piano di ammortamento a rate variabili, basato sull'applicazione della metodologia alla francese, con un tasso di interesse pari al 4,550% ed un tasso di mora pari al 5,805%.

Parte attrice, con il presente giudizio, ha lamentato l'applicazione di interessi sugli interessi, insita nel piano di ammortamento adottato; l'usura della clausola di estinzione anticipata; l'assenza del requisito della determinatezza e la violazione degli artt. 1346 c.c. e 1284 c.c. in relazione al tasso EURIBOR. Ha chiesto pertanto dichiararsi la sussistenza degli illeciti individuati e ricalcolarsi il rapporto con applicazione del tasso legale, riconoscendo una differenza a credito per il mutuatario di euro 52.950,70.

Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato integralmente le deduzioni avversarie e ne ha chiesto il rigetto.

La causa è stata istruita solo in via documentale, essendo stata respinta la richiesta di disporsi c.t.u. contabile avanzata da parte attrice.

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta. L'eccezione, invero, è inammissibile in quanto non formulata correttamente, non essendo stati contestati tutti i fori concorrenti, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 13406/2011; 13202/2011). La convenuta ha infatti contestato solo l'applicabilità dei fori di cui agli artt. 19 c.p.c. e 20 c.p.c., quest'ultimo, però, limitatamente al luogo di insorgenza dell'obbligazione, non essendo stato dedotto alcunché in ordine all'applicabilità del foro di esecuzione dell'obbligazione, sicché la competenza si è radicata dinanzi a questo Tribunale per effetto della mancata contestazione.

Nel merito, le domande non sono fondate e devono essere respinte per le ragioni che seguono.

Parte attrice ha contestato l'applicazione di un illecito anatocismo insito nel piano di ammortamento del mutuo c.d. alla francese.

La tesi è infondata. Nel mutuo con ammortamento alla francese, infatti, la quota interessi dovuta per ciascuna rata di ammortamento è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni forma di anatocismo, che consiste nel diverso fenomeno del calcolo di interessi su interessi. In altre parole, l'anatocismo rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c. si determina soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungono al capitale, costituendo in tal modo la base di calcolo produttiva di interessi. Invece, la previsione di un piano di rimborso alla francese implica che gli interessi di periodo vengano calcolati esclusivamente sul capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di

Sentenza, Tribunale di Novara, Giudice Elena Scotti, n. 324 del 1 luglio 2020

rimborso (cfr. Tribunale Belluno, 30/01/2020, n. 20; Tribunale Trani, n. 880/2020; Tribunale Roma, n. 6897/2020; Corte Appello Napoli n. 772/2020).

Parte attrice ha poi lamentato il superamento del tasso soglia di usura nell'ipotesi in cui il contraente decida di porre fine al rapporto contrattuale in seguito al pagamento della rata n. 4, risultando in tal caso a suo carico un TAEG dell'8,857%.

La doglianza è infondata per le ragioni che seguono.

Anzitutto va osservato come la parte non abbia dato conto di aver pagato alcuna penale per l'estinzione anticipata, essendosi limitata a paventare un'ipotesi meramente eventuale, condizionata al verificarsi di un evento futuro ed incerto.

Nel merito, ritiene il Tribunale di condividere le osservazioni proposte dalla più recente giurisprudenza di merito, secondo cui, ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, il costo economico previsto in materia di penale per estinzione anticipata non incide sull'operazione di finanziamento e pertanto non va computata nel calcolo del TEG, posto che la stessa rientra tra gli oneri eventuali la cui applicazione non è automatica, bensì dipende dal verificarsi dell'esercizio da parte del mutuatario della facoltà di rimborsare il capitale ricevuto in anticipo rispetto al termine pattuito nel contratto. La funzione della commissione in parola, invero, non è quella di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108/1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto. Sostenere che il tasso soglia sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, invero, si risolverebbe nel postulare una sommatoria tra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale: gli interessi attengono alla fase fisiologica del finanziamento, andando a remunerare il mutuante per il prestito richiesto dal mutuatario e trovano un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, mentre la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (così Tribunale Velletri 16/04/2020, n. 641; Tribunale Livorno, 14/02/2020, n. 154; Tribunale Busto Arsizio sez. III, 04/12/2019, n. 1760; Tribunale Chieti, 04/09/2019, n. 565).

Parte attrice ha poi lamentato la nullità per indeterminazione della clausola relativa al tasso di interesse corrispettivo e la violazione degli artt. 1346 e 1284 c.c., dal momento che la Commissione Europea ha sanzionato un cartello bancario che ha manipolato l'EURIBOR, con effetto diretto sulla legittimità del tasso medesimo.

Anche tale doglianza deve essere respinta, in quanto la parte non ha fornito alcuna prova né dell'esistenza di intese illecite tra le banche coinvolte nelle quotazioni, né del collegamento funzionale tra tali presunte intese restrittive ed il contratto concluso con la convenuta, sicché il parametro EURIBOR deve considerarsi pienamente legittimo, non contrastante con i precetti concorrenziali e, poiché regolarmente pubblicato e quindi di inequivoco accertamento, tale da soddisfare il parametro della determinabilità.

Nelle conclusioni, poi, parte attrice ha chiesto accertarsi che la convenuta ha violato gli artt. 116 e 117 T.U.B. in relazione alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge. La doglianza, tuttavia, è oltremodo generica, non avendo costituito oggetto di ulteriore specificazione e non può pertanto essere esaminata.

Sentenza, Tribunale di Novara, Giudice Elena Scotti, n. 324 del 1 luglio 2020

Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e sono liquidate come segue, avuto riguardo ai parametri di cui al d.m. 55/2014, considerata la natura documentale della controversia, la non complessità delle questioni implicate, l'assenza di attività istruttoria e la discussione orale della causa: euro 1.200,00 per la fase di studio; euro 800,00 per la fase introduttiva; euro 1.000,00 per la fase di trattazione; euro 1.300,00 per la fase decisionale, per complessivi euro 4.300,00.

Non si reputano sussistenti i presupposti per pronunciare una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto le tesi proposte da parte attrice necessitavano di un vaglio giurisdizionale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) rigetta le domande;
- 2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in euro 4.300,00, oltre al 15%, per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Novara, 1 luglio 2020

Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*